

COMUNE DI TORTORETO

Provincia di Teramo



COMUNE DI TORTORETO

Provincia di Teramo

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40 Del 28-12-2023

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART 20 D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.Lgs 16.06.2017 n. 100. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **09:09**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Ordinaria** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Piccioni Domenico	P	Cardinale Lanfranco	P
Del Sordo Arianna	P	Cimini Dolores	P
Ripani Giorgio	P	Di Eusebio Fausto	P
D'Antonio Alessandra	P	D'Amelio Libera	A
Ciaffoni Loretta	P	Del Sasso Martina	P
Figliola Massimo	P	Di Bonaventura Mauro	P
Recinella Angela	P	Carusi Nico	P
Di Domenico Marino	P	Cartone Franco	P
Branciaroli Maurizio	A		

Assegnati 17 presenti n. 15 In carica 17 assenti n. 2.

Assessori esterni:

Marconi Francesco	P
-------------------	---

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza il Signor Di Domenico Marino in qualità di Presidente;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa **Piccioni Tiziana.** La seduta è pubblica..

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N	
----------------------	---	---------------------------	---	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 19/05/2017, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Aggiornamento al Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate. Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175";

VISTO in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 30.11.2022, con la quale si è provveduto alla ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Tortoreto alla data del 31 dicembre 2022;

- **DATO** ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4:
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

ATTESO che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, D.Lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Tortoreto, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, d.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che l'Ente alla data del 31/12/2022, come da relazione tecnica allegata (Allegato "A"), detiene le seguenti partecipazioni dirette:

1. SOCIETA' RUZZO RETI S.P.A.:

quota di partecipazione	Oggetto sociale
2 %	Gestione del servizio idrico integrato

- La società persegue fini istituzionali ed è indispensabile per la gestione del servizio idrico integrato in consorzio con altri Enti pubblici locali;
- la partecipazione del Comune è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

2. GAL TERREVERDI TERAMANE - SOCIETA' CONSORTILE A R.L."

quota di partecipazione	Attività
1,33%	Sviluppo del territorio

- La società si è costituita in data 25/11/2016 ed è finalizzata a rafforzare lo sviluppo a lungo termine del territorio con l'attuazione di strategie di sviluppo locale;
- la partecipazione del Comune è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in quanto la società persegue interessi di carattere generale tali da assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento;

3. SOCIETÀ CONSORTILE FLAG COSTA BLU

quota di partecipazione	Attività
0,62 %	Creazione posti di lavoro nelle comunità costiere

- La società persegue la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca della costa teramana, quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi del P.O. FEAMP e delle altre misure regionali, nazionali e comunitari per lo sviluppo delle zone di pesca;
- la partecipazione del Comune è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in quanto la società persegue interessi di carattere generale tali da assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento ed inoltre, la sua costituzione è consentita ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

DATO ATTO che l'ente alla data del 31/12/2022 non detiene partecipazioni indirette;

RILEVATO che a seguito della presente revisione ordinaria, sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione nella Società Ruzzo Reti S.p.A., nella Società Gal Terreverdi Teramane S.C.A.R.L e nella Società Consortile Flag Costa Blu in quanto le attività svolte risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;

Uditi gli interventi che si riportano in allegato;

Con votazione che ha avuto il seguente risultato:

Favorevoli n. 11 Contrari n. 0 Astenuti n. 4 (Carusi, Cartone, Del Sasso, Di Bonaventura)

Esito proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Tortoreto alla data del 31 dicembre 2022 così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, dalla quale si evince che sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione nella Società Ruzzo Reti S.p.A., nella Società Gal Terreverdi Teramane S.C.A.R.L e nella Società Consortile Flag Costa Blu in quanto le attività svolte risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale;
- 3) di comunicare, ai fini di completezza ed informazione, la seguente partecipazione dell'Ente in organismi diversi dalle società:

Denominazione	Attività svolte	Norme di	
		riferimento	
Consorzio Ente	Gestione delle operazioni, dei servizi e delle	Art. 31 D.Lg	gs
Porto	strutture portuali su concessione delle	267/2000	
Giulianova	Autorità marittime competenti, etc		

- 4) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- 5) di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i.;

Infine il Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere in merito

Con separata votazione che ha avuto il seguente risultato:

Favorevoli n. 11 Contrari n. 0 Astenuti n. 4 (Carusi, Cartone, Del Sasso, Di Bonaventura);

DELIBERA

Di dichiarare il	presente atto	immediatamente	esecutivo ai	i sensi dell'	art. 134,	comma 4,
del d. lgs. 267/2	.000.					

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti funzionari esprimono il parere favorevole di cui al seguente prospetto:

PARERE : 05-12-2023	Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' REGOLARITA' TECNICA		
		Il Responsabile del servizio interessato F.to Viviani Marco	

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' REGOLARITA' CONTABILE
05-12-2023

II Responsabile del servizio interessato
F.to Viviani Marco

Di identificare responsabile del procedimento il / la Sig.Viviani Marco.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura, e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

II Presidente F.to Di Domenico Marino

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Piccioni Tiziana

II Consigliere Anziano F.to Del Sordo Arianna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69):

- o diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

0

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, lì



IL SEGRETARIO COMUNALE Piccioni Tiziana